

## Testo unico del 22/12/1986 n. 917 -

Testo unico delle imposte sui redditi.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986*

### Articolo 20

Prestazioni pensionistiche. (NDR: ex art. 17-bis.)

### **Articolo 20** - Prestazioni pensionistiche. (NDR: ex art. 17-bis.)

*In vigore dal 04/07/2006*

*Soppresso da: Decreto legislativo del 05/12/2005 n. 252 Articolo 21*

*Modificato da: Decreto-legge del 04/07/2006 n. 223 Articolo 37*

1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1, dell'articolo 17 sono soggette ad imposta mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1, dell'articolo 19, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto di percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 19, comma 1-bis.

2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 10, commi 3-ter e 3-quater, del **decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124**, nonché in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti e comunque quando l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della **legge 8 agosto 1995, n. 335**.

3. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all'**articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124**, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l'aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo.

[Torna al sommario](#)